

Con la sua partecipazione egli, però, ha contribuito a rendere possibile un'operazione - la S.G.R. appunto - che ha consentito alla «Procedura» di ottenere il maggior ricavo possibile dalla vendita dei cespiti e dunque, di distribuire a tutti i creditori (e quindi anche a lui) più di quanto sarebbe stato possibile ove l'operazione S.G.R. non fosse stata fatta. In questo senso, chi ha partecipato ad S.G.R. ha fatto - nella medesima misura - il proprio interesse e quello di tutti i creditori, indistintamente.

Insomma il soggetto A, creditore poniamo di 10 miliardi, che non ha partecipato alla S.G.R. e il soggetto B, ugualmente creditore di 10 miliardi, che invece vi ha partecipato, hanno fin qui ricevuto dalla «Procedura» - nei medesimi tempi e con le medesime modalità - un uguale importo di 4 miliardi. Il soggetto B, che ha partecipato a S.G.R., non ha ricevuto, quindi, nulla di più e nulla di meno. Dal canto suo, la S.G.R. in questi 10 anni non gli ha dato alcunché e, probabilmente, all'atto della sua cessazione (2005-2006) riuscirà solo a restituirgli la piccola quota di capitale che egli aveva versato nel 1993.

Questo è il senso della partecipazione a S.G.R.: altro che *«garanzia di migliori condizioni di riparto»!*

Purtroppo muovendo dal presupposto assolutamente sbagliato - come può constatare chiunque si limiti, anche solo, a *«sfogliare le carte»* - che la partecipazione a S.G.R. *«garantiva migliori condizioni di riparto»*, la sentenza impugnata ha finito per giungere a conclusioni aberranti.